

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 3 aprile 1998.**

Albertini, Andreatta, Apolloni, Berlin-
guer, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzo-
laio, Cerulli Irelli, Dini, Fantozzi, Ladu,
Maccanico, Martino, Mattioli, Montecchi,
Novelli, Pennacchi, Poli Bortone, Prodi,
Rivera, Sales, Savarese, Scalia, Sinisi, So-
riero, Testa, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 aprile 1998 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d'iniziativa dei deputati:

BALLAMAN: « Norme sulle nomine
negli organi delle fondazioni di cui al de-
creto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,
e sui poteri di intervento degli enti locali di
riferimento » (4744);

PICCOLO ed altri: « Istituzione del
tribunale di Casoria » (4745);

SCHMID ed altri: « Disciplina del volo
a bassa quota e dell'atterraggio di aereo-
mobili ed elicotteri in zone di montagna »
(4746);

CORSINI: « Modifica all'articolo 407
del codice di procedura penale concer-
nente i termini di durata massima delle
indagini preliminari » (4747);

MIGLIORI ed altri: « Disposizioni per
il trasferimento alla regione Toscana e per
la valorizzazione della Tenuta di San Ros-
sore » (4748);

BECCHETTI: « Istituzione della Lot-
teria nazionale di Santa Marinella » (4749);

BECCHETTI: « Istituzione della Lot-
teria nazionale di Allumiere » (4750);

GIACALONE: « Disciplina delle strade
del pesce mediterraneo » (4751);

CIAPUSCI: « Norme concernenti la
regolamentazione dell'accesso e la franchi-
gia ai residenti nella zona extradoganale di
Livigno » (4752).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72
del regolamento, i seguenti progetti di legge
sono deferiti alla sottoindicata Commis-
sione permanenti:

II Commissione (Giustizia):

COLA ed altri: « Disposizione concer-
nente l'attività dei praticanti avvocati »
(4590) *Parere della I Commissione;*

PISAPIA: « Modifica dell'articolo 684
del codice penale, in materia di pubblica-
zione degli atti dei procedimenti penali »
(4622) *Parere delle Commissioni I e VII;*

PISAPIA ed altri: « Modifica all'articolo
8 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in
materia di ammissione al patrocinio dei
praticanti avvocati » (4707) *Parere della I
Commissione;*

LEONE e MARZANO: « Modifica all'ar-
ticolo 19 del decreto legislativo 18 dicem-
bre 1997, n. 472, in materia di amplia-
mento delle competenze delle commissioni
tributarie » (4713) *Parere delle Commis-
sioni I, V e VI;*

S. 143. — Senatori SPERONI ed altri:
« Modificazione dell'articolo 241 del codice
penale » (*approvata dal Senato*) (4738) *Pa-
rere della I Commissione.*

Trasmissioni dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 1° aprile 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea CASINELLI ed altri n. 9/4354/26, concernente l'estensione alla provincia di Frosinone delle agevolazioni contributive previste dal regime di aiuti disciplinato con decreto ministeriale 5 agosto 1994, accolto come raccomandazione dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato), competenti per materia.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei decreti ministeriali nn. 124335, 116885 e 129506 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tali comunicazioni sono deferite alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali) per il decreto n. 124335, alla III Commissione (Esteri) per il decreto n. 116885 e alla IX Commissione permanente (Trasporti) per il decreto n. 129506.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 3 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione dell'Autorità in merito allo schema di decreto legislativo per l'esercizio della delega di cui all'articolo 55, comma 14, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, recante disposizioni in materia di contenimento e armonizzazione dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole.

Il suddetto parere è deferito alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Richieste ministeriali di parere parlamentare

Il ministro per le politiche agricole, con lettera in data 31 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 aprile 1998.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 aprile 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE
DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)*

(A.C. 3931 — sezione 1)

ART. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

- a) politica estera e rapporti internazionali;
- b) cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;
- c) elezioni del Parlamento europeo;
- d) difesa e Forze armate;
- e) disciplina della concorrenza;
- f) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
- g) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;
- h) referendum statale;
- i) bilancio e ordinamento tributari e contabili propri;
- l) principi dell'attività amministrativa statale;
- m) pesi, misure e determinazione del tempo;
- n) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- o) ordine pubblico e sicurezza;
- p) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
- q) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;

r) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

s) grandi reti di trasporto;

t) poste e telecomunicazioni;

u) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

v) tutela dei beni culturali e ambientali.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province e delle Regioni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 58 DEL TESTO COSTITUZIONALE

Sopprimerlo.

58. 1. (ex C. 59. 402)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Lo Stato non può, nemmeno per via legislativa, effettuare ogni e qualsiasi coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati, anche personali, inerenti l'amministrazione statale, regionale e locale, né può delegare a soggetti privati e legittimare eventuali schedature di cittadini e di lavoratori nell'esercizio delle loro funzioni dei loro diritti e delle loro libertà.

58. 3. (ex C.59. 405)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Al di fuori delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nei casi in cui una determinata materia non possa essere efficacemente regolata dalla legislazione delle singole Regioni, ovvero la regolazione di una materia mediante una legge regionale potrebbe nuocere agli interessi di altre Regioni o della collettività, ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, ed in particolar modo la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali di ogni singola Regione,

con legge costituzionale è determinata la competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

58. 5.

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

1. L'Assemblea nazionale ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I;

b) cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;

c) rapporti regolati dagli articoli 7 e 8;

d) sistema valutario e monetario, pesi e misure, determinazione del tempo;

e) sistema postale e telecomunicazioni;

f) ordinamento degli uffici statali e stato giuridico del personale al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato;

g) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;

h) difesa nazionale;

i) sicurezza pubblica;

l) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

m) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, sanzioni penali e ordinamento giudiziario;

n) tributi statali, contabilità dello Stato, moneta, attività finanziarie e credito sovraregionali;

o) programmi economici generali e azioni di riequilibrio, politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

p) trasporti e comunicazioni nazionali, disciplina generale della circolazione, navigazione d'alto mare;

q) calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;

r) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica e intellettuale;

s) previdenza sociale, assicurazioni, ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;

t) leggi elettorali e condizioni di esercizio dei diritti politici;

u) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativo.

2. Nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dell'Assemblea nazionale, le Regioni possono legiferare nella misura in cui vi siano espressamente autorizzate dalla legge statale.

58. 17. (C. 59. 19)

Diliberto, De Murtas, Bertinotti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Le Camere esercitano la potestà legislativa in riferimento a tematiche nazionali ed internazionali ad esclusione delle discipline di competenza degli enti locali ai vari livelli territoriali.

58. 12. (ex C. 59. 408)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Spetta alle Camere la potestà legislativa nazionale, ai Consigli regionali, comunali, circoscrizionali e di quartiere quella ri-

spettivamente della Regione, del comune, della circoscrizione e del quartiere.

58. 8. (ex C. 59. 409)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera, con esclusione dei rapporti economici e dei rapporti con l'Unione europea;

b) giustizia;

c) ordine pubblico e sicurezza di rilevanza nazionale;

d) difesa;

e) politica monetaria.

Spetta alle Regioni della Confederazione ed ai Comuni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

58. 13. (C. 59. 181)

Comino, Fontan, Fontanini, Maroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

La potestà legislativa è ripartita tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a: politica estera, con esclusione dei rapporti economici e dei rapporti con l'Unione europea, giustizia, ordine pubblico e sicurezza di rilevanza nazionale, difesa e politica monetaria.

Spetta alle Regioni ed ai Comuni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

58. 7. (ex C. 57. 20.)

Fontan, Fontanini, Maroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Lo Stato ha la competenza legislativa, nelle seguenti materie:

a) politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali, cooperazione internazionale ed attività promozionali all'estero di rilevanza nazionale; regolazione dei rapporti di cui agli articoli 7 ed 8; difesa militare e forze armate; armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; elezioni del Parlamento Europeo;

b) diritti pubblici soggettivi di cui agli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51; cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; ordinamenti civile e penale; ordinamento giudiziario e relative giurisdizioni; ordine pubblico e sicurezza;

c) organi costituzionali ed istituzionali statali e relative norme elettorali; *referendum* statali, principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; bilanci ed ordinamenti contabili e tributari statali, coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

d) principi dell'ordinamento dei Comuni e delle Province e dell'attribuzione di funzioni amministrative e regolamentari a Province e Regioni; norme elettorali comunali e provinciali;

e) moneta, sistema valutario, perequazione delle risorse finanziarie; tutela del risparmio e attività finanziarie; programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni statali alle attività economiche; disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e servizi; pesi, misure e determinazione del tempo; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; poste; ordinamento nazionale ed internazionale della comunicazione; ordinamento nazionale ed internazionale delle attività sportive;

f) ordinamento dell'istruzione e dell'Università; titoli di studio e loro utilizza-

zione professionale; ordinamento della ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

g) determinazione dei livelli minimi comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari; disciplina generale dei trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; ordinamento della previdenza sociale;

h) tutela dell'ambiente e degli ecosistemi; tutela dei beni culturali ed ambientali; sistemi di comunicazione e di trasporto di rilevanza nazionale; opere pubbliche strettamente funzionali all'esercizio delle competenze riservate allo Stato; disciplina generale della circolazione; grandi calamità; ordinamento generale della protezione civile;

i) determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale.

È comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte prima della Costituzione. Spetta inoltre allo Stato la competenza legislativa ad esso specificamente attribuita da altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti ed imprescindibili interessi nazionali.

Lo Stato può con legge delegare alle Regioni competenze legislative nelle materie di cui al primo comma.

Lo Stato e le Regioni, ciascuno nel proprio ordine, disciplinano con proprie leggi la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Le Regioni hanno competenza legislativa, esclusiva, ripartita o concorrente, nel rispetto della Costituzione e delle leggi costituzionali, ed in armonia con l'interesse nazionale e con quello delle altre Regioni, in tutte le materie non espressamente attribuite alla competenza legislativa dello Stato.

Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno competenza legislativa esclusiva, può stabilire i principi fondamentali nel rispetto dei quali deve esplicarsi la competenza legislativa regionale, mediante leggi organiche riguardanti l'insieme di ogni singola materia. Le leggi organiche possono riguardare unitariamente, per esigenze di coordinamento, materie in cui lo Stato abbia competenza legislativa ai sensi del primo comma. In ogni caso le disposizioni delle leggi organiche recanti principi fondamentali in materie di competenza legislativa regionale vincolano esclusivamente le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini od altri soggetti, privati o pubblici, diversi dalle Regioni.

Nelle materie in cui le Regioni non hanno competenza legislativa esclusiva lo Stato può, contestualmente alle leggi organiche, oppure a seguito di inadempimento regionale a legiferare nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle stesse leggi organiche, emanare disposizioni legislative immediatamente precettive, aventi come destinatari la generalità dei soggetti, privati e pubblici. Tali disposizioni mantengono la loro efficacia, nell'ambito di ogni singola Regione, soltanto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative emanate, in materia, dalla medesima Regione.

Le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) organi statutari regionali e relative norme elettorali; *referendum* regionali; organizzazione ed attività amministrativa regionale; bilanci ed ordinamenti contabili regionali;

b) polizia urbana;

c) partecipazioni regionali alle attività economiche; formazione professionale; assistenza scolastica; fiere e mercati; musei e biblioteche regionali e di enti locali; promozione e organizzazione di attività culturali di interesse regionale;

d) sistemi di comunicazione e di trasporto di rilevanza regionale e locale; opere pubbliche di rilevanza regionale e locale.

Le Regioni non possono istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nei casi in cui da loro inadempienze derivino pericoli per l'incolumità o la sicurezza pubblica, ovvero gravi e prolungate difformità delle condizioni di vita dei cittadini.

58. 2222. (ex C. 59. 179.)

Turroni, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Spetta allo Stato, fatte salve diverse disposizioni previste dai trattati concernenti l'Unione Europea, la potestà legislativa in materia di:

a) politica estera e condizione giuridica degli stranieri;

b) difesa e forze armate;

c) moneta e mercati finanziari;

d) organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;

e) *referendum* statali;

f) elezione del Parlamento Europeo;

g) bilancio ed ordinamenti contabili propri;

h) ordinamento civile e penale e relative giurisdizioni;

i) ordinamento della giustizia amministrativa, contabile e tributaria;

l) sicurezza personale;

m) norme generali di coordinamento fra fiscalità statale e tributi locali;

n) sistemi elettorali e forme di governo di Comuni e Province.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego e il lavoro.

58. 16. (C. 59. 172)

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Salvo quanto previsto all'articolo 56, spetta in ogni caso allo Stato la potestà legislativa con riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza; immigrazione e condizione giuridica dello straniero; difesa e Forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

b) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

c) ordinamenti civile e penale; ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;

d) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e servizi.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Lo Stato può sostituirsi ad organi delle Regioni e dei Comuni, nel caso in cui da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica o per i diritti fondamentali dei cittadini.

58. 14.

Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; elezioni del Parlamento europeo; difesa e forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; norme generali sull'istruzione e sull'Università, sui relativi titoli di studio e sulla loro utilizzazione professionale; ordinamento generale della ricerca scientifica e tecnologica;

b) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statale; bilancio tributi e ordinamento contabile dello Stato; principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; coordinamento statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale e locale; ordinamenti civile e penale, ordinamenti giudiziari e disciplina della giurisdizione ordinaria e speciale; legislazione elettorale e principi in tema di organizzazione comunale e provinciale;

c) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e di servizi; determinazione delle condizioni inderogabili di godimento dei diritti sociali; la tutela della salute e la previdenza sociale; disci-

plina generale dei trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; disciplina di principio sulla tutela dei beni culturali ed ambientali; grandi reti di trasporto; poste; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; ordinamento nazionale della comunicazione; ordinamento generale della protezione civile; ordinamento nazionale delle attività sportive; determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari; le condizioni generali inderogabili a tutela delle risorse naturali e ambientali;

d) disciplina attuativa degli accordi o intese previsti dagli articoli 7 e 8; norme generali in tema di disciplina del procedimento amministrativo e principi fondamentali relativi all'organizzazione amministrativa dello Stato.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali, che richiedano una disciplina unitaria specialmente in vista dell'attuazione dei compiti dello Stato sociale e di diritto.

Lo Stato può delegare alle Regioni potestà normative nelle materie di cui al primo comma indicando i principi ed i criteri direttivi ai quali dovrà ispirarsi la normazione regionale.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ordine, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone o delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto dei cittadini

di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Provincie o dei Comuni, nel caso in cui da inadempienze e gravi violazioni della legge derivino serie minacce agli interessi nazionali.

58. 15. (ex S. 59. 110)

Nardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; elezioni del Parlamento europeo; difesa e forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; norme generali sull'istruzione e sull'Università, sui relativi titoli di studio e sulla loro utilizzazione professionale; ordinamento generale della ricerca scientifica e tecnologica;

b) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statale; bilancio, tributi e ordinamento contabile dello Stato; principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; coordinamento statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale e locale; ordinamenti civile e penale; ordinamenti giudiziari e disciplina della giurisdizione ordinaria e speciale; legislazione elettorale e principi in tema di organizzazione comunale e provinciale;

c) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e di servizi; determinazione delle condizioni inderogabili di godimento dei diritti sociali; la tutela della salute e la previdenza sociale; disciplina generale dei trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; disciplina di principio sulla tutela dei beni culturali ed ambien-

tali; grandi reti di trasporto; poste; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; ordinamento nazionale della comunicazione; ordinamento generale della protezione civile; ordinamento nazionale delle attività sportive; determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari; le condizioni generali inderogabili a tutela delle risorse naturali e ambientali;

d) disciplina attuativa degli accordi o intese previsti dagli articoli 7 e 8;

e) norme generali in tema di disciplina del procedimento amministrativo e principi fondamentali relativi all'organizzazione amministrativa dello Stato.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali, che richiedano una disciplina unitaria specialmente in vista dell'attuazione dei compiti dello Stato sociale e di diritto.

Lo Stato può delegare alle Regioni potestà normative nelle materie di cui al primo comma indicando i principi ed i criteri direttivi ai quali dovrà ispirarsi la normazione regionale.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ordine, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone o delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province o dei Comuni, nel caso i cui da inadempienze e gravi violazioni della legge derivino serie minacce agli interessi nazionali.

58. 6. (*ex C. 59. 15)

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

Sopprimere il primo comma.

58. 30.

Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 58.5098
DELLA COMMISSIONE (nuova formulazione)

Al primo comma, all'alinea, dopo le parole: potestà legislativa aggiungere le seguenti: esclusiva e tassativa.

0. 58. 5098. 5.

Comino, Fontan.

Al primo comma, sostituire le lettere dalla a) alla l) con le seguenti:

a) politica estera

b) giustizia;

c) ordine pubblico e sicurezza di rilevanza statale;

d) difesa;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; disciplina della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile proprio.

0. 58. 5098. 4

Comino, Fontan.

Al primo comma, lettera a), prima della parola: immigrazione aggiungere la seguente: cittadinanza,

0. 58. 5098. 42

Grimaldi.